

C

Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004–2007 (11° periodo di sussidio)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge dell'8 ottobre 1999²
sull'aiuto alle università;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002³,
decreta:

Art. 1 Periodo di sussidio

L'undicesimo periodo di sussidio ai sensi della legge sull'aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

Art. 2 Sussidi di base

¹ Per i sussidi di base dell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2310 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

- a. 2004: 528 milioni di franchi;
- b. 2005: 562 milioni di franchi;
- c. 2006: 590 milioni di franchi;
- d. 2007: 630 milioni di franchi.

Art. 3

¹ Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

² Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

¹ RS 101
² RS 414.20
³ FF 2003 2019

Art. 4 Sussidi agli investimenti

Per i sussidi agli investimenti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5 Contributi subordinati a progetti

Per i contributi subordinati a progetti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 186 milioni di franchi.

Art. 6

Il presente decreto non sottostà al referendum.